



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 ottobre 2026 n.150
(*Ratifica Decreto Delegato 10 agosto 2026 n.115*)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 10 agosto 2026 n.115 – Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica” e successive modifiche - promulgato:

Visto l’articolo 16-ter, comma 15 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 16 giugno 2026;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 settembre 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 23 settembre 2026;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l’articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 10 agosto 2026 n.115 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESIDENZE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 15 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118, detta disposizioni integrative alla disciplina della concessione della residenza atipica a regime fiscale agevolato, in relazione all’accesso al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. Relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta, in luogo dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche, un’imposta sostitutiva pari al 7 per cento sul “netto frontiera”, così come definito dall’articolo 13, comma 3 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. L’imposta sostitutiva è sempre dovuta per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza con un importo minimo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) ed un importo

massimo pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), anche quando i redditi esteri risultano non imponibili nella Repubblica di San Marino in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Il regime fiscale agevolato di cui al comma 2 si applica, altresì, ai soggetti per i quali sia stata disposta l'estensione della residenza ai sensi del comma 6. Sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 2 i figli fiscalmente a carico del richiedente principale, così come definiti dall'articolo 16, comma 2 della Legge n.166/2013 e successive modifiche. Resta inteso che al richiedente principale, stante il regime fiscale agevolato di appartenenza, non spetta la detrazione d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1 della citata Legge n.166/2013 e successive modifiche. I figli che cessino di essere fiscalmente a carico del genitore titolare della residenza atipica accedono automaticamente al regime fiscale agevolato previsto dal comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuto meno il relativo *status* di familiare fiscalmente a carico, fino al consolidamento di cui al comma 14.”.

Art. 2-bis

(Modifica dell'articolo 22-bis della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche)

1. L'articolo 22-bis della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono un'attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere la residenza per motivi economici secondo i criteri ed i requisiti previsti dal presente articolo. Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative previste dall'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene direttamente almeno il 51 per cento del capitale sociale di una società. L'UO Ufficio Attività Economiche comunica all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto ai fini dell'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatto richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche se l'impresa sia già esistente, qualora provveda all'assunzione di almeno un lavoratore dipendente residente sammarinese, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero due lavoratori dipendenti residenti a San Marino, entrambi con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale che, nel complesso, raggiungano l'orario previsto per un rapporto di lavoro a tempo pieno. L'assunzione dei richiedenti la residenza per motivi economici, ivi inclusi i familiari di cui al comma 9, non rileva ai fini del requisito minimo occupazionale richiesto dal presente comma.

4. Il soggetto richiedente la residenza per motivi economici non deve avere in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritte a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche, per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo dilazione di

pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche puntualmente onorata.

5. Qualora vengano meno i seguenti requisiti:

- a) non sia più rispettato il requisito del 51 per cento di cui al comma 2 e il requisito occupazionale previsto dal comma 3;
- b) risulti sospesa, cessata o revocata l'autorizzazione ad operare di cui al Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50 e successive modifiche;
- c) insorgano posizioni debitorie a carico del soggetto richiedente la residenza per motivi economici e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritte a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche, per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche puntualmente onorata;

al beneficiario sono concessi novanta giorni correnti al fine di ripristinare il loro soddisfacimento; decorsi infruttuosamente l'UO Ufficio Attività Economiche inoltra apposita segnalazione all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. L'avverarsi delle condizioni ostative previste dall'articolo 17, comma 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche ed il venir meno della garanzia di cui al comma 12 comporta l'immediata segnalazione all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

7. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dell'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

8. In caso di revoca della residenza, di cui al presente articolo, la stessa non viene più concessa al soggetto di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare un'ulteriore attività economica.

9. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

- a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) al figlio di età non superiore a venticinque anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- c) al figlio legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

I requisiti richiesti, di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, devono essere esistenti al momento della richiesta della residenza di cui al presente comma.

10. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16 i titolari di residenza per motivi economici e i richiedenti secondari di cui al comma 9 sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria nelle modalità stabilite dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, a copertura di ogni rischio inerente.

11. Il titolare di residenza per motivi economici di cui al comma 9 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro ai sensi delle procedure previste dalla normativa vigente.

12. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'UO Ufficio Attività Economiche la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fidejussione bancaria rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della suddetta Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti

applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fidejussione bancaria, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che deve essere destinato, entro dodici mesi dalla concessione della residenza, quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

13. L'immobile o le garanzie di cui al comma 12 fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per escutere eventuali crediti iscritti a ruolo della Pubblica Amministrazione, degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome di Stato fino alla scadenza del periodo di cui al comma 16.

14. L'UO Ufficio Attività Economiche verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 per il mantenimento della residenza e segnala gli eventuali debiti già iscritti a ruolo verso la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato ai Sindaci di Governo, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ai fini dell'escussione delle garanzie.

15. Il residente per motivi economici non ha diritto di accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche.

16. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel Registro della popolazione residente per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche e sulla dimora abituale, la residenza può essere consolidata, su istanza scritta dell'interessato all'UO UAE, allegando per se stesso e/o per tutto il nucleo familiare convivente copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità; certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza; relazione relativa all'attività imprenditoriale attestante il mantenimento degli impegni assunti nel momento della concessione della residenza. Il provvedimento di consolidamento della residenza si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

17. L'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali mediante proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del Registro della popolazione residente per motivi economici e del Registro della popolazione residente a norma della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

18. Può essere concesso un numero massimo annuale di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a cinquanta; in tale numero non sono computati i soggetti di cui al comma 9. Tale numero è modificabile ogni anno tramite decreto delegato.

19. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico, o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

20. L'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo di riferimento.”.

2. Sono abrogati gli articoli 19, 20 e l'Allegato A del Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137.

3. I titolari di residenza per motivi economici concessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi decorrenti dalla data di ratifica. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le procedure previste dalla normativa vigente.

4. È dato mandato al Congresso cli Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2027, apposito decreto delegato al fine di modificare l'articolo 22-*bis* della Legge n.71/2013 e successive modifiche.

Art. 2-ter

(Relazione del Congresso di Stato in materia di residenze)

1. Per quanto previsto dall'articolo 2, è dato mandato al Congresso di Stato di presentare una apposita relazione riguardante tutte le fattispecie di residenze previste da detto decreto delegato, alla Commissione Consiliare Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026.
- 1 bis. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 14 e il comma 4 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi